

# **BGer 1C 323/2024 vom 10. Juni 2024**

Bundesgericht, 2024-06-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_323\\_2024](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_323_2024)

FR: TF 1C 323/2024 du 10 juin 2024

IT: TF 1C 323/2024 del 10 giugno 2024

## **Regeste**

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea | Assistenza giudiziaria e estradizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF ). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2).

### **E. 1.2**

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

### **E. 2.1**

Riguardo al caso particolarmente importante la ricorrente invoca un'asserita lesione dei principi della buona fede, della proporzionalità, dell'utilità potenziale e della ricerca indiscriminata di prove poiché i documenti litigiosi, soggetti al segreto fiscale e commerciale, al suo dire sarebbero irrilevanti e non pertinenti per l'inchiesta estera anche perché alcuni esulano dal periodo rilevante (2021-2022) e la CRP non si sarebbe espressa al riguardo.

### **E. 2.2**

Quest'ultima critica è infondata. La CRP ha esaminato infatti tutte le censure addotte dalla ricorrente e ha compiutamente motivato la loro infondatezza, motivo per cui il diritto

d'essere sentito dell'insorgente e di ricevere una decisione motivata è stato rispettato ( art. 29 cpv. 2 Cost. ; DTF 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 145 IV 99 consid. 3.1).

### **E. 2.3**

L'istanza precedente ha spiegato perché, nel quadro dell'esame della proporzionalità e dell'utilità potenziale dei documenti acquisiti presso la ricorrente, come richiesto dall'Autorità estera, è necessario procedere alla loro trasmissione integrale e non solo limitatamente al periodo 2021-2022, anche allo scopo di evitare eventuali domande complementari, avendo ritenuto una connessione sufficiente tra essi e le indagini estere. La semplice critica ricorsuale a questa valutazione delle prove non dimostra affatto che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. La CRP non si è scostata dalla costante prassi neppure ritenendo che l'invocato segreto commerciale ( art. 162 CP ) non costituisce di per sé un impedimento assoluto alla concessione dell'assistenza giudiziaria internazionale, e che nella fattispecie esso non prevale sugli interessi istruttori delle autorità di perseguimento penale estere, esprimendosi compiutamente sul tema (al riguardo, oltre alla dottrina citata nella decisione impugnata, vedi anche MARIA LUDWICZAK GLASSEY/LAURENT MOREILLON, EIMP Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 9 e 14 ad art. 9, pag. 149 seg.; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed., n. 395). L'accenno al fatto che B.\_\_\_\_\_ e le sue società A.\_\_\_\_\_ SA non sarebbero coinvolti nelle presunte attività illecite non è determinante nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale. Sulla trasmissione del verbale d'interrogatorio di B.\_\_\_\_\_ vedi la parallela sentenza 1C\_324/2024 decisa in data odierna. La critica di violazione del principio della buona fede perché in un primo tempo l'UDSC ha parzialmente escluso la trasmissione di documentazione inerente a una società direttamente coinvolta nelle indagini estere, quesito attinente alla valutazione delle prove e alla loro utilità potenziale, non fa assumere alla causa gli estremi di un caso particolarmente importante o di principio. Non si giustifica quindi un intervento del Tribunale federale.

### **E. 2.4**

L'accenno di critica alla procedura di levata dei sigilli perché l'UDSC avrebbe effettuato esso medesimo una copia forense dei dati informatici (sulla procedura di apposizione di sigilli vedi DTF 148 IV 221 ) sarebbe inammissibile per carenza di motivazione ( art. 42 LTF ). Questa circostanza non risulta dalla decisione di dissigillamento della CRP del 30 agosto 2023, né parrebbe che la ricorrente l'abbia criticata nell'ambito di quella procedura.

### **E. 3.1**

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

### **E. 3.2**

L'emaneazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di ordinare misure cautelari ( art. 104 LTF ), mentre quella di concessione dell'effetto sospensivo era superflua, visto ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).